

**“Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione” (art. 30 legge Legge 6-8-2008 n. 133)**

**MA DAVVERO I “CONTROLLI VOLONTARI”  
DELLE AZIENDE “CERTIFICATE”  
OGGI SOSTITUISCONO ED IMPEDISCONO I CONTROLLI PUBBLICI?**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani**

In molti sedi seminari e convegnistiche, e molto spesso nelle mail che giungono presso la nostra testata on line, si pone il dubbio che oggi non solo la presenza di una certificazione ambientale ma persino la presenza di una mera certificazione di qualità (ad esempio ISO 9001) renderà un'azienda "esente" da controlli ambientali da parte della Pubblica Amministrazione.

Tali equivoci interpretativi derivano dalla lettura della Legge 6-8-2008 n. 133 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25/06/2008 n. 112), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196.

Vediamo nello specifico il testo dell'art. 30 di tale legge che è oggetto di forte dibattiti interpretativo ed applicativo

**Art. 30.**

**Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione**

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. (Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria ).

2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni ( dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ) , sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

A nostro modesto avviso, la norma (certamente singolare nel suo contenuto) è chiara e non propone equivoci interpretativi. In nessun punto è scritto (né poteva essere scritto) che i controlli pubblici di un organo di polizia sono inibiti o contratti da tale innovazione legislativa. Semmai il campo di applicazione è limitato (entro parametri molto modesti) alle attività puramente amministrative e gestionali di verifica, che certamente nulla hanno a che vedere con i controlli a fini sanzionatori o – a maggior ragione – di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa (e questo in relazione alle forze di polizia statali e locali, ma anche in relazione a tutti quegli organi amministrativi che poi svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria come gli ispettori ARPA...).

Argomentare in senso contrario, significherebbe dire che i certificatori privati (pagati dalle aziende) vanno a sostituire e surrogare gli organi di polizia nei controlli a fini sanzionatori. Non riteniamo di dover spendere troppe argomentazioni per sottolineare come questa tesi appare priva di ogni senso logico e perfino di buon senso comune.

Nel campo della difesa dell'ambiente, oltre alle leggi ed alle prescrizioni obbligatorie, esistono anche norme volontarie pubblicate dagli organismi di standardizzazione nazionali ed i regolamenti dell'Unione Europea.

Il rispetto della legislazione ambientale è un requisito fondamentale per poter aderire al sistema UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento EMAS. Tuttavia è importante anche sottolineare che l'adesione ad un Sistema di Gestione Ambientale non può essere intesa come un attestato di parte terza di completa conformità alla legge in campo ambientale. Né in tal senso può essere letta ed applicata da parte degli organi di controllo pubblici e di polizia tale sistema... Le organizzazioni, quindi, restano comunque pienamente responsabili sotto il profilo penale ed amministrativo per le loro scelte di operare in assenza delle necessarie autorizzazioni.

C'è da sottolineare che il ruolo svolto dagli addetti alla visita ispettiva e dal responsabile del gruppo della verifica ispettiva non può in alcun modo essere sostitutivo del ruolo svolto dagli organi pubblici di controllo in quanto le due figure ricoprono un diverso ruolo (ad es. i primi sono legati ad un vincolo di natura contrattuale, mentre solo i secondi hanno compiti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria). Inoltre le verifiche effettuate dai due soggetti hanno un diverso significato: da una parte vi è la verifica della conformità ad una norma volontaria, mentre dall'altra vi è la verifica puntuale della conformità alla legge vigente. E questa seconda attività resta – per logica e per principio giuridico generale incontestabile – di competenza esclusiva degli organi pubblici.

Le due figure di controllo, per cui, non sono né sovrapponibili né interscambiabili. E questo – va detto – nonostante tendenze singolari a voler progressivamente – seppur parzialmente – avanzare l'idea di una deregulation nel sistema di controllo con travaso indiretto delle funzioni pubbliche al sistema di gestione ambientale. Ed anzi – al contrario – dovrebbe essere posto sul tappeto del dibattito in atto il contrario esatto, e cioè un rafforzamento del ruolo delle strutture pubbliche di controllo, in primo luogo le ARPA alle quali dovrebbe essere ricollegato una funzione finalmente chiara e decisa di vigilanza con l'eliminazione di ogni ipotesi di (pretestuoso) dubbio sulle fisiologiche funzioni di polizia giudiziaria.

Dunque – a nostro modesto avviso – ipotizzare un riversamento (seppur parziale) delle funzioni di controllo pubblico sulla corretta osservanza delle norme a fini sanzionatori penale ed amministrativi è fuori di ogni logica e di principio giuridico giacché tali ruoli e funzioni sono irrinunciabilmente pubblici. Ed ad al contrario si dovrebbe ipotizzare per i controlli pubblici un rafforzamento generale e – in alcuni casi – una attivazione di fondo attiva e sistematica.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

*Pubblicato il 20 novembre 2008*